

Legge regionale 30 luglio 2025, n. 39

Disciplina della programmazione negoziata regionale. Modifiche alla l.r. 1/2015.

(Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 08.08.2025)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Finalità e oggetto

Art. 2 Patti territoriali

Art. 3 Definizione degli obiettivi generali. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 1/2015

Art. 4 Istanza locale

Art. 5 Negoziazione

Art. 6 Accordo di programma quadro

Art. 7 Contenuti dell'accordo di programma quadro

Art. 8 Attuazione degli accordi di programma quadro

Art. 9 Clausola valutativa

Art. 10 Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettera v), l'articolo 46 e l'articolo 62 dello Statuto;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);

Vista la risoluzione del Consiglio regionale 27 luglio 2023, n. 239 (Programma regionale di sviluppo "PRS" 2021 – 2025);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2024, n. 73 (Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2025. Approvazione);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2024, n. 100 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2025. Approvazione).

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 9 luglio 2025;

Considerato quanto segue:

1. la programmazione degli interventi finanziari a supporto dell'azione amministrativa degli enti locali risulta pienamente efficace quando è inquadrata in un sistema organico capace di valorizzare le diverse iniziative e promuovere, conseguentemente, uno sviluppo equilibrato dei territori;

2. si rende dunque opportuno definire un quadro complessivo di riferimento, che limiti il ricorso ad interventi occasionali e assicuri ai soggetti che aspirano al contributo regionale di avere una cornice normativa chiara, garantendo una valutazione paritaria dei progetti presentati;

3. è pertanto necessario introdurre specifiche disposizioni finalizzate a definire un sistema a regime che, al di fuori di evidenti situazioni emergenziali, inglobi nel suo complesso la programmazione degli aiuti finanziari agli enti locali, da condursi nel rispetto del principio della programmazione negoziata;
4. la linea di sviluppo, denominata “Area 7. Relazioni interistituzionali e governance del sistema regionale” del programma regionale di sviluppo (PRS) 2021 – 2025 approvato con la risoluzione 239/2023, stabilisce che: “per l’attuazione degli Obiettivi strategici, delle Linee di sviluppo e dei Progetti regionali la Regione promuove un ricorso sistematico alla programmazione negoziata”;
5. la Regione Toscana, in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti, ritiene opportuno realizzare in maniera condivisa gli obiettivi e le linee programmatiche regionali individuate nel PRS e nel documento di economia e finanza regionale (DEFR);
6. al fine di un efficace coordinamento delle disposizioni concernenti i patti territoriali con la disciplina regionale in materia di programmazione, si ritiene inoltre opportuno procedere a modifiche all’articolo 8 della l.r. 1/2015;

Approva la presente legge

Art. 1
Finalità e oggetto

1. La presente legge individua, quali strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale, i patti territoriali, in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti, secondo le disposizioni della parte II, titolo V, della Costituzione e dell’articolo 4, comma 1, lettera v), dell’articolo 46 e dell’articolo 62 dello Statuto, per la realizzazione condivisa degli obiettivi e delle linee programmatiche regionali individuate nel programma regionale di sviluppo (PRS) e nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), la cui attuazione richiede l’azione integrata e coordinata della Regione e di uno o più enti locali.
2. Le finalità della presente legge sono:
 - a) sostenere le amministrazioni locali nella realizzazione di un intervento di particolare rilievo a favore delle proprie comunità;
 - b) contribuire alla realizzazione a livello locale di interventi strategici di interesse regionale;
 - c) sostenere la mitigazione degli effetti della crescita economica disomogenea e della divaricazione tra i territori, favorendo la coesione territoriale;
 - d) accompagnare le politiche di settore con interventi di omogeneità territoriale e con politiche integrate tra i settori;
 - e) favorire investimenti in cultura ed identità locale degli ambiti locali.

Art. 2
Patti territoriali

1. I patti territoriali, promossi tramite l’istanza locale di cui all’articolo 4, rappresentano un accordo tra gli enti locali, con cui tali soggetti si impegnano ad attuare un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, da sottoporre alla Regione. Tali patti hanno il valore, nei confronti della Regione, di proposta di accordo di programma quadro, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
2. I patti territoriali sono finalizzati al sostegno di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni istituzionali, economiche, ambientali, sociali e culturali, nonché di aree urbane per le quali appaiano necessari interventi di riqualificazione o di valorizzazione, con particolare riferimento ai territori delle aree interne svantaggiate.
3. I patti territoriali riguardano i territori ricompresi all’interno degli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e vengono promossi da taluni o tutti gli enti locali dell’ambito, comprese le province e la Città metropolitana di Firenze. Tutte le amministrazioni locali, il cui territorio ricada anche solo parzialmente nell’ambito territoriale interessato, sono comunque invitate dalla Regione a partecipare al processo di programmazione.

Art. 3
Definizione degli obiettivi generali. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 1/2015

1. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) definisce gli obiettivi generali dell’azione della Regione in relazione ai patti territoriali di cui all’articolo 2 e indica le condizioni per l’attuazione dei patti stessi, in rapporto alle complessive finalità di cui all’articolo 1 e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa).
2. La Regione, al fine di promuovere il concorso degli enti locali interessati attraverso la presentazione di istanze, dispone avvisi per manifestazioni di interesse, articolati secondo le finalità corrispondenti agli obiettivi generali di cui al comma 1, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del DEFR sul BURT.
3. Al comma 2, dell’articolo 8, della l.r. 1/2015, dopo le parole: “ di cui all’allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, contiene ” sono inserite le seguenti: “ gli elementi di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2025, n. 39 (Disciplina della programmazione negoziata regionale. Modifiche alla l.r. 1/2015) e, ”.

*Art. 4**Istanza locale*

1. L'istanza locale è presentata alla Regione, per il tramite di un ente capofila, come tale individuato dagli enti locali interessati.
2. L'istanza locale deve essere adeguatamente motivata e, in particolare, deve contenere:
 - a) la proposta di sviluppo dell'ambito locale;
 - b) la motivazione della richiesta dell'intervento in coerenza con il progetto di sviluppo dell'ambito;
 - c) la coerenza con le finalità della presente legge;
 - d) la coerenza con la pianificazione territoriale e urbanistica;
 - e) la descrizione degli interventi;
 - f) il costo degli interventi;
 - g) il cronoprogramma dell'attuazione;
 - h) l'esito delle eventuali consultazioni delle parti sociali svolte in sede locale.
3. La Giunta regionale, in base alle istanze locali ricevute e valutata la loro congruità con la programmazione regionale e con la disponibilità di risorse finanziarie delle amministrazioni locali, definisce le proposte di accordo da sottoporre a negoziazione e ne dispone la pubblicazione sul BURT.

*Art. 5**Negoziazione*

1. La Regione convoca le amministrazioni appartenenti all'ambito territoriale ottimale interessato, di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Sulla proposta di accordo, si svolge la consultazione tra le amministrazioni dell'ambito locale ottimale interessato, che avviene con il metodo della procedura scritta.
3. Le amministrazioni devono esprimere il proprio parere positivo o far pervenire le proprie osservazioni alla Regione ed alle altre amministrazioni nel termine di trenta giorni dall'invio della comunicazione. Il silenzio delle amministrazioni interpellate equivale ad assenso.
4. Sulla proposta di accordo sono inoltre sentite le parti economiche e sociali, che presentano le rispettive osservazioni per iscritto a fini consultivi.
5. La negoziazione si conclude con la sottoscrizione dell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 6.

*Art. 6**Accordo di programma quadro*

1. Lo schema di accordo di programma quadro è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e dagli organi competenti degli enti locali interessati.
2. L'accordo di programma quadro è sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale e dai legali rappresentanti degli enti locali interessati.
3. L'accordo di programma quadro è finanziato dalla Regione nell'ambito delle risorse annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, tenendo conto dell'eventuale contributo degli enti locali partecipanti.
4. L'accordo di programma quadro può essere cofinanziato dalla Regione, nell'ambito delle risorse messe a disposizione dagli strumenti attuativi dei fondi strutturali europei e nazionali.

*Art. 7**Contenuti dell'accordo di programma quadro*

1. L'accordo di programma quadro prefigura le azioni di competenza degli enti pubblici interessati dirette a dare attuazione, in modo coordinato e integrato, agli interventi oggetto del programma.
2. Con l'accordo di programma quadro, gli enti pubblici interessati si obbligano altresì a destinare le risorse finanziarie occorrenti e ad assumere le iniziative necessarie per l'acquisizione di eventuali contributi nazionali ed europei.
3. L'accordo di programma quadro prevede, in particolare:
 - a) la descrizione degli interventi, nonché degli obiettivi e dei risultati che si intendono perseguire con la realizzazione del programma;
 - b) l'indicazione degli obblighi assunti da ciascun soggetto partecipante;
 - c) la definizione delle diverse fasi di realizzazione degli interventi e il cronoprogramma tecnico e finanziario dell'attuazione;
 - d) la definizione del costo dell'intervento e la relativa copertura finanziaria;
 - e) la definizione delle condizioni tecniche ed operative per l'avvio della fase di attuazione;
 - f) la definizione della durata dell'accordo di programma quadro ed il termine entro il quale le attività devono essere avviate;
 - g) il recesso unilaterale da parte della Regione nel caso in cui le condizioni di cui alla lettera e) non siano realizzate entro il termine di avvio delle attività, di cui alla lettera f);
 - h) gli effetti derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti dai soggetti partecipanti, compresa l'eventuale facoltà di recesso di uno o più dei soggetti partecipanti, stabilendone le condizioni;
 - i) l'indicazione dei contenuti ritenuti non sostanziali dalle parti che possono essere modificati in fase di attuazione.

*Art. 8**Attuazione degli accordi di programma quadro*

-
1. La fase di attuazione prende avvio con il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 3, lettera e), e la trasmissione alla Regione della relativa documentazione, come definita nell'accordo di programma quadro.
 2. I singoli soggetti partecipanti provvedono alla realizzazione e alla gestione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro in relazione agli obblighi assunti.

Art. 9

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull'efficacia delle attività di programmazione negoziata di interesse regionale.
2. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che documenti e descriva:
 - a) le istanze per la stipula dei patti territoriali ricevute, le proposte di accordo scelte per essere sottoposte a negoziazione, le valutazioni condotte, i soggetti coinvolti e gli accordi sottoscritti;
 - b) il costo complessivo degli interventi, le risorse effettivamente impiegate distinte per fonte di finanziamento, i tempi e le modalità della fase di attuazione, i soggetti coinvolti;
 - c) le eventuali criticità riscontrate nella fase negoziale, il rispetto degli impegni presi dai soggetti coinvolti, nonché le eventuali azioni di recesso.

Art. 10

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.